

Si una pergamena veramente eccezionale.

Lunghezza: mm 6480
larghezza: mm 600
Righe: 792
9 membrane unite insieme
Anno: 1424

E' una delle cinque trovate da me per puro caso che definiscono i confini giurisdizionali tra Biasca e Malvaglia.

E' un compromesso e lodo arbitrale dell'arbitro eletto in comune dalle vicinanze di Biasca e Malvaglia per i diritti di uso del «Buschum de Sambugeda» e per i confini territoriali delle due vicinanze.

Compromesso raggiunto alla presenza dei sindaci e procuratori della vicinanza di Malvaglia eletti dall'assemblea dei vicini e dei sindaci e procuratori dei vicini di Biasca eletti a tale carica dalla vicinanza il 12 giugno 1424.

Per Malvaglia:

ser Guidinus iudex et notarius f.c. Petri Matelde de Solario de Orivono, Petrus Cistella (de Pontario) f.c. Martini Cistelle de Malvalia (console), Gufredus (notarius) f.c. Guilielmi de la Menola de Planezia, Martinus f. Viventii de Rovoredo et Dominicus f.c. Iohanoli de Bazio de Somargua.

Per Biasca:

Iohanes notarius de Mugiascha f.c. Guarischi (console), Francischulus Giringellus f.c. domini Albertini, Tadeus de Duno f. emancipatus ser Romerii de Duno de Schona, Iohanes f.c. Gratii de Aurera et Guidotus f.c. Antonioli de Madio de Montegnano.

Era presente «domini Prevostini de Prioris f.c. Petri de Priori civitatis Mediolani» vicecapitano di Bellinzona Locarno Leventina e Bleonio. Oltre ai sopraccitati sindaci e procuratori erano presenti numerosi vicini di Malvaglia e numerosi «vicini et homines» de Habiascha Montegnano e Monte in plano», di Pontirone e di Loderio.

Ecco il nome di alcuni dei presenti.

Per Biasca:

Tomax fq Simonis de Piroto, Iohanolus dietus Segondellus f.c. Secundi, Antonius de Lazaro f.c. Jacomoli de Madio, Malinus de Caravolio fq Florii dicti Nigri, Iohanolus f.c. Jacomoli de Crola de Madio, Iacobus f.c. Johanis Jacobi de Montegnano, Petrus de Dragone fq alterius Petri, Antonius Biaschinus fq Floriani Calpiognie de Montegnano Martinus de Gana de Montegnano f.c. Alberti Jacobi, Albertus dictus Camotinus de Montegnano fq Dominici.

Per Pontirone:

Dominichus de Ambroseto (console), Iohano-

lus et Guilielmus fratres divixi f.c. Petrazii, Martinus f.c. Dminici de Pecteno, Iohanolus f.c. Ricoli de Solgerio, Petrus filius Jacobi Vanze, Petrus fq Martini de Petro, Guidotus fq Pastorini, Iohanolus fq Martignoni.

Per Loderio:

Zanus de la Rampeda de Matascho (console) Iohanes dietus Falchinus, Antoniulus e Iohanes fratres divixi fq Martini de Pitigedo de Matascho Iohanes et Petrus fratres divixi fq Martini Anrigeti de Matascho.

Dopo la presentazione delle prove

12 documenti da parte di Malvaglia

61 documenti da parte di Biasca

l'arbitro emana le sue decisioni nel modo seguente:

- I i vicini di Biasca di «Picholo» e di «Loderio» possono pascolare con le proprie bestie il pascolo e il bosco di «Sambugeda tam per montem quam per planum» e fare uso dello stesso senza bestiame «a fragiis secundis de Sambugeda eundo versus Blegnium in quorum capite est schalziun unius turis que apelatur Turis de Granono usque ad Luzunam incluxive tam in monte quam in plano et usque in flumen Tecini», salve restando le proprietà dei singoli o di terzi comuni sui territori contestati;
- II i vicini di Biasca (con la riserva di cui sopra al punto 1) possono «facere bogiam» con le loro bestie ogni anno per tutto il mese di settembre su questi pascoli senza opposizione di Malvaglia, mentre questi ultimi non possono fare la medesima cosa senza il permesso di Biasca;
- III Le piante da frutta esistenti sul territorio in questione rimangono di proprietà delle persone che ne sono legittimi proprietari. Nè Biasca nè Malvaglia possono tagliare o danneggiare in alcun modo tali alberi sotto pena di 100 fiorini;
- IV Tutto il legname da ardere che venisse condotto a valle dall'acqua della Lesgiuna - con la riserva di cui al punto 1 e con l'eccezione di legname di persone di Biasca, di persone con l'acconessione di Biasca o ancora di mercanti - deve essere comune a Biasca e Malvaglia in questo modo: il legname «de supra versus Blegnium» è assegnato a Malvaglia, quello «infra versus Habiascham» è assegnato a Biasca. I contravventori pagheranno soldi 20 t. per ogni legno preso contro le disposizioni di cui sopra.
- V Se il letto (alveo) della Lesgiuna dovesse spostarsi verso Malvaglia, i vicini di Biasca non potranno pascolare se non fino al vecchio letto (quello cioè attuale); questo anche se il letto si spostasse verso

Biasca. La medesima prescrizione vale per Malvaglia;

VI Se verranno in futuro compiuti furti o crimini «a dictis fragiis secundis eundo versus Luzunam» e dalla Lesgiuna compresa «usque ad fragias primas» andando verso Biasca, il danno perpretato deve essere comunemente rifiuto dalle due comunità di Biasca e di Malvaglia;

VII I vicini di Malvaglia (salvo restando quanto al punto 1) possono pascolare con le proprie bestie i pascoli e boschi di Sambugeda e godere del pascolo senza bestiame dalla Lesgiuna fino alla «Bula» compresa senza opposizione dei biaschesi, e dalla Bolla fino alle prime fraggie andando verso Biasca e fino al fiume Ticino pagando però ai vicini di Biasca lire 600 t. (300 entro le calende di dicembre del presente anno, 150 per la Pasqua dell'anno venturo e 150 per la festa di san Michele, con l'obbligo per Biasca di fare atto di fine e di remissione verso Malvaglia). In caso contrario Malvaglia perderebbe ogni diritto sul bosco di Sambugeda della Lesgiuna in giù fino alle prime fraggie e viceversa Biasca perderebbe i diritti di pascolo «a casinis condam Bastardi» fino alla Lesgiuna;

VIII Ai vicini di Biasca e di Malvaglia viene proibito di fare fieno sui pascoli di Sambugeda o nella parte di essi compresa dalla Lesgiuna fino alle prime fraggie venendo verso Biasca. Sono esclusi dalla prescrizione i proprietari di monde e di chiosi.

IX Le parti in causa vengono liberate dalle spese fatte nel processo fino al giorno presente.

X Ambedue le parti sono tenute al rispetto delle decisioni arbitrali sotto pagamento della pena contenuta nell'atto di compromesso.

La sentenza è prolata dall'arbitro «super sala magna domus regiminis comunis Birinzone» nella quale lo stesso abita, letta e volgarizzata «per... legumodctorem dominum Iacobum de Montegualdono» vicario dell'arbitro, a nome dei due notai rogatari Antoniulus de Cuxa f.c. ser Paganoli e Iacobus f.c. Iacobini de Anondo.

fq = fu fc = di

Ci scusiamo con i lettori

per il ritardo nella distribuzione del presente numero de «il biaschese» dovuto ad un guasto alla macchina da stampa.

Grazie!